ΙT

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/957 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario precisare i requisiti applicabili ai dispositivi, procedure e sistemi che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni dovrebbero approntare per segnalare gli ordini e le operazioni che, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Detti requisiti dovrebbero aiutare a prevenire e individuare gli abusi di mercato, nonché ad assicurare che le notifiche trasmesse alle autorità competenti siano significative, complete e utili. Ai fini dell'efficacia nell'individuazione degli abusi di mercato, dovrebbero essere predisposti sistemi adeguati di monitoraggio degli ordini e delle operazioni che prevedano un'analisi umana ad opera di personale formato adeguatamente. I sistemi di monitoraggio degli abusi di mercato dovrebbero essere in grado di emettere un allarme in funzione di parametri predefiniti, in modo che possa essere effettuata un'ulteriore analisi sul potenziale abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. È probabile che il processo nel suo insieme richieda un certo livello di automazione.
- (2) Per favorire e promuovere in tutta l'Unione la coerenza dell'impostazione e delle pratiche in materia di prevenzione e individuazione degli abusi di mercato, è opportuno prevedere modalità che armonizzino il contenuto, il modello e i tempi delle segnalazioni degli ordini e delle operazioni sospetti.
- (3) Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni e sia attivo nella negoziazione algoritmica e soggetto alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), dovrebbe istituire e mantenere i sistemi previsti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 596/2014 rimanendo comunque soggetto all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.

⁽¹) GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1. (²) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- (4) Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni dovrebbe poter delegare all'interno del gruppo, fermo restando il soddisfacimento di determinate condizioni, le attività di monitoraggio, rilevazione e individuazione degli ordini e operazioni sospetti ovvero delegare l'analisi dei dati e la generazione degli allarmi. Grazie alla delega dovrebbe risultare possibile condividere risorse, sviluppare e mantenere sistemi di monitoraggio a livello centrale e creare competenze di monitoraggio degli ordini e delle operazioni. La delega non dovrebbe impedire alle autorità competenti di valutare in qualsiasi momento se i dispositivi, sistemi e procedure del delegato siano efficaci ai fini dell'obbligo di monitorare e individuare gli abusi di mercato. L'obbligo di segnalazione e la responsabilità di conformarsi al presente regolamento e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero rimanere in capo al delegante.
- (5) Le sedi di negoziazione dovrebbero poggiare su adeguate regole di negoziazione che contribuiscano alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Dovrebbero altresì disporre di strumenti che permettano di ripercorrere il portafoglio ordini per analizzare l'andamento di una data sessione di negoziazione alla luce della negoziazione algoritmica, negoziazione ad alta frequenza compresa.
- (6) Nella situazione attuale caratterizzata da mercati a dimensione sempre più transfrontaliera per ordini e operazioni, un modello unico e armonizzato per la trasmissione elettronica delle segnalazioni di operazioni e ordini sospetti («STOR») dovrebbe aiutare a soddisfare i requisiti previsti al presente regolamento e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, così come dovrebbe favorire, nelle indagini transfrontaliere, un efficiente scambio di informazioni tra le autorità competenti sugli ordini e le operazioni sospetti.
- (7) Se compilati all'insegna della chiarezza, completezza, oggettività e accuratezza, gli applicabili campi informativi del modello dovrebbero aiutare le autorità competenti a valutare prontamente il sospetto e avviare gli interventi del caso. Il modello dovrebbe quindi consentire al segnalante di inserire le informazioni che ritiene pertinenti circa gli ordini e le operazioni sospetti segnalati esponendo i motivi che lo inducono a sospettare. Dovrebbe inoltre consentire l'inserimento di dati personali che permettano di identificare le persone implicate negli ordini e operazioni sospetti e di aiutare le autorità competenti che conducono le indagini ad analizzare rapidamente la condotta di negoziazione dei sospettati e a stabilire collegamenti con persone implicate in altre negoziazioni sospette. Tali dati dovrebbero essere disponibili fin dall'inizio per non compromettere l'integrità dell'indagine obbligando potenzialmente l'autorità competente a rivolgersi, a indagine avviata, alla persona che ha trasmesso la STOR. I dati dovrebbero includere la data di nascita, l'indirizzo, informazioni sull'attività professionale e i conti della o delle persone e, se del caso, i loro codici identificativi del cliente e numeri di identificazione nazionale.
- (8) Per facilitare la STOR, il modello dovrebbe offrire la possibilità di accludere i documenti e il materiale di supporto della notifica considerati necessari, anche sotto forma di allegato in cui sono elencati gli ordini o le operazioni pertinenti alla segnalazione con indicazione dei relativi prezzi e volumi.
- (9) I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni non dovrebbero notificare tutti gli ordini ricevuti e le operazioni effettuate che hanno determinato un allarme interno, perché siffatto obbligo sarebbe in contrasto con l'obbligo di valutare caso per caso se sussistano motivi ragionevoli per sospettare.
- (10) Le segnalazioni di ordini e operazioni sospetti dovrebbero essere trasmesse all'autorità competente immediatamente all'emergere del ragionevole sospetto che possano costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. L'analisi volta a stabilire se l'ordine o l'operazione vadano considerati sospetti dovrebbe basarsi sui fatti e non su ipotesi o congetture e dovrebbe essere effettuata in tempi il più possibile brevi. Ritardare la trasmissione della segnalazione per includervi altri ordini o operazioni sospetti è una pratica incompatibile con l'obbligo di intervenire immediatamente all'emergere di un ragionevole sospetto. È comunque opportuno valutare caso per caso la trasmissione di una STOR per stabilire se questa si presti a segnalare vari ordini e operazioni contemporaneamente. Neanche l'accumulo di un determinato numero di STOR prima di procedere alla segnalazione dovrebbe essere considerato una pratica conforme all'obbligo di notifica immediata.
- (11) Può verificarsi che il ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato emerga a distanza di tempo dal

compimento dell'attività sospetta grazie a eventi verificatisi o informazioni resesi disponibili successivamente. Questo non dovrebbe costituire un motivo per non segnalare l'attività sospetta all'autorità competente. In tale specifica situazione il segnalante dovrebbe essere in grado di dimostrare di aver rispettato gli obblighi di segnalazione giustificando lo sfasamento temporale tra il compimento dell'attività sospetta e l'emergere del ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

- (12) La conservazione delle STOR trasmesse e delle analisi effettuate sugli ordini e le operazioni sospetti ma non scaturite in una STOR e la possibilità di accedervi costituiscono un elemento importante delle procedure per individuare gli abusi di mercato, perché la possibilità di recuperare e esaminare le analisi effettuate sia in vista delle STOR effettivamente trasmesse sia su ordini e operazioni sospetti per i quali si è poi concluso alla non ragionevolezza dei motivi di sospetto potrà aiutare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni a formarsi un'opinione nei successivi casi di ordini o operazioni sospetti. Le analisi effettuate su ordini e operazioni sospetti che non sono scaturite nella trasmissione di una STOR aiuterà tali soggetti a perfezionare i sistemi di sorveglianza e a individuare modelli reiterati di comportamento la cui somma, considerata nell'insieme, potrebbe determinare un ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Le tracce conservate in questo senso serviranno altresì a dimostrare l'adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento e agevoleranno le autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, di indagine e di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 596/2014.
- (13) Nell'ambito del presente regolamento i dati personali dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).
- (14) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (15) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).
- (16) Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «segnalazione di ordine o operazione sospetti» (STOR): segnalazione degli ordini e operazioni sospetti che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che deve essere effettuata a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014;

⁽¹) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ponché alla libera circolazione di tali dati (GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31)

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- b) «mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico;
- c) «gruppo»: gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
- d) «ordine»: ogni singolo ordine, compresa ogni singola quotazione, sia esso volto alla prima presentazione, alla modifica, all'aggiornamento o alla cancellazione di un ordine e quale ne sia la tipologia.

Articolo 2

Obblighi generali

- 1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure per:
- a) monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni eseguite al fine di rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato;
- b) trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato.
- 2. Gli obblighi previsti al paragrafo 1 si applicano agli ordini e alle operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario e si applicano quali che siano:
- a) la veste in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita;
- b) la tipologia di clienti interessata;
- c) il luogo in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita, sia esso in una sede di negoziazione o al di fuori di essa.
- 3. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure per:
- a) monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni eseguite al fine di prevenire, rilevare e individuare gli abusi di informazioni privilegiate, le manipolazioni di mercato, i tentati abusi di informazioni privilegiate e le tentate manipolazioni di mercato.
- b) trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato.
- 4. Gli obblighi previsti al paragrafo 3 si applicano agli ordini e alle operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario e si applicano quali che siano:
- a) la veste in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita;
- b) la tipologia di clienti interessata.

⁽¹) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- 5. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni provvede a che i dispositivi, sistemi e procedure previsti ai paragrafi 1 e 3:
- a) siano adeguati e proporzionati alla scala, alle dimensioni e alla natura delle loro attività professionale;
- b) siano valutati periodicamente, almeno mediante verifica interna annuale, e aggiornati quando necessario;
- c) siano documentati chiaramente per iscritto, con gli eventuali modifiche o aggiornamenti, ai fini della conformità al presente regolamento, e la documentazione informativa sia conservata per un periodo di cinque anni.

I soggetti menzionati al primo comma trasmettono all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni previste al medesimo comma, lettere b) e c).

Articolo 3

Prevenzione, monitoraggio e rilevamento

- 1. I dispositivi, sistemi e procedure previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 3:
- a) permettono l'analisi individuale e comparativa di ogni singola operazione eseguita e di ogni singolo ordine inoltrato, modificato, cancellato o rifiutato nei sistemi della sede di negoziazione e, nel caso della persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni, anche al di fuori della sede di negoziazione;
- b) generano allarmi per indicare le attività per le quali è necessario approfondire l'analisi al fine di individuare potenziali
 casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate
 o tentata manipolazione di mercato;
- c) coprono l'intera gamma delle attività di negoziazione svolte dai soggetti interessati.
- 2. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni comunicano all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni atte a dimostrare l'adeguatezza e la proporzionalità dei loro sistemi alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta, comprese le informazioni sul livello di automazione integrato in tali sistemi.
- 3. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione impiegano, a un livello adeguato e proporzionato alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta, software e procedure di ausilio ai fini della prevenzione e del rilevamento dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

Rientra tra i sistemi e le procedure previsti al paragrafo 1 il software che permette la lettura automatizzata differita e la possibilità di ripercorrere e analizzare i dati del portafoglio ordini; tale software ha capacità sufficiente per operare in ambiente di negoziazione algoritmica.

- 4. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituiscono e mantengono dispositivi e procedure che assicurano un livello adeguato di analisi umana ai fini del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e delle operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.
- 5. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi e procedure che assicurano un livello adeguato di analisi umana anche ai fini della prevenzione dei casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

17.6.2016

ΙT

- Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni ha il diritto di delegare a una persona giuridica facente parte dello stesso gruppo, con accordo scritto, l'esecuzione delle funzioni di monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e delle operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Il delegante rimane pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvede a che l'accordo sia documentato chiaramente e che siano assegnati e concordati i compiti e le responsabilità, durata della delega compresa.
- Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni può delegare a un terzo («prestatore del servizio»), con accordo scritto, l'esecuzione dell'analisi dei dati, compresi i dati sugli ordini e sulle operazioni, e la generazione degli allarmi che gli consentono di monitorare, rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Il delegante rimane pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (ÚE) n. 596/2014 e soddisfa in ogni momento le condizioni seguenti:
- a) mantiene le competenze e le risorse necessarie per valutare, su base continuativa, la qualità dei servizi che gli sono forniti e l'adeguatezza organizzativa dei prestatori dei servizi, per vigilare sui servizi delegati e per gestire i rischi connessi alla delega di funzioni;
- b) ha accesso diretto a tutte le pertinenti informazioni relative all'analisi dei dati e alla generazione degli allarmi.

L'accordo scritto illustra i diritti e gli obblighi del delegante di cui al primo comma e quelli del prestatore del servizio. Stabilisce i motivi che consentono al delegante di cessare l'accordo.

Nel quadro dei dispositivi e procedure previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni conservano per un periodo di cinque anni le informazioni che documentano le analisi effettuate sugli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato esaminati e i motivi che hanno indotto a trasmettere la STOR o viceversa a non trasmetterla. Tali informazioni sono comunicate all'autorità competente su sua richiesta.

I soggetti di cui al primo comma provvedono a che i dispositivi e procedure previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, garantiscano e preservino la riservatezza delle informazioni di cui al primo comma.

Articolo 4

Formazione

- Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni organizzano e impartiscono una formazione efficace e completa al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compreso il personale incaricato dell'elaborazione degli ordini e delle operazioni. La formazione è offerta periodicamente ed è adeguata e proporzionata alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta.
- Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione impartiscono la formazione prevista al paragrafo 1 anche al personale incaricato della prevenzione dei casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione

Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci per poter valutare, ai fini della trasmissione della STOR, se l'ordine o l'operazione possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Detti dispositivi, sistemi e procedure tengono debitamente conto degli elementi costitutivi dell'effettivo o tentato abuso di informazioni privilegiate o dell'effettiva o tentata manipolazione del mercato a norma degli articoli 8 e 12 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'elenco non esaustivo degli indicatori di manipolazione del mercato riportato nell'allegato I del medesimo regolamento e ulteriormente precisato nel regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione (¹).

- 2. Tutti i soggetti di cui al paragrafo 1 implicati nell'elaborazione dello stesso ordine o operazione sono responsabili di valutare l'opportunità di trasmettere la STOR.
- 3. I soggetti di cui al paragrafo 1 assicurano, tenuto conto di tutte le informazioni a loro disposizione, che le informazioni comunicate nel quadro della STOR si basino sui fatti e sull'analisi.
- 4. I soggetti di cui al paragrafo 1 approntano procedure per garantire che l'informazione che la STOR è stata trasmessa all'autorità competente o le sarà trasmessa o è destinata ad esserle trasmessa non giunga al soggetto nei cui confronti la STOR è creata né a chiunque altro non sia tenuto a esserne a conoscenza per la funzione svolta o la posizione occupata presso il segnalante.
- 5. I soggetti di cui al paragrafo 1 redigono la STOR senza informare della relativa trasmissione il soggetto nei cui confronti la STOR è creata né chiunque altro non sia tenuto a esserne a conoscenza, neanche chiedendo informazioni sul soggetto nei cui confronti la STOR è creata per poter compilare alcuni campi del modello.

Articolo 6

Tempi della STOR

- 1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni provvedono a predisporre dispositivi, sistemi e procedure efficaci per trasmettere la STOR, a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, immediatamente all'emergere di un ragionevole sospetto di effettivo o tentato abuso di informazioni privilegiate o di effettiva o tentata manipolazione del mercato.
- 2. I dispositivi, sistemi e procedure previsti al paragrafo 1 offrono la possibilità di trasmettere la STOR relativa a operazioni e ordini passati se il sospetto emerge grazie a eventi verificatisi o informazioni resesi disponibili successivamente

In siffatti casi il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni spiegano nella STOR all'autorità competente i motivi dello sfasamento temporale tra la presunta violazione e la trasmissione della STOR, illustrando le circostanze specifiche del caso.

3. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni comunicano all'autorità competente tutte le informazioni supplementari di cui sono venuti a conoscenza dopo la trasmissione originaria della STOR e le forniscono qualsiasi informazione o documento richieda.

⁽¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).

Articolo 7

Contenuto della STOR

- Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni trasmettono la STOR utilizzando il modello riportato nell'allegato.
- 2. Nel trasmettere la STOR i soggetti di cui al paragrafo 1 compilano i campi informativi pertinenti agli ordini o operazioni segnalati in un modo chiaro e preciso. La STOR riporta perlomeno le informazioni seguenti:
- a) identificazione del segnalante e, nel caso delle persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni, anche la veste in cui il segnalante opera, in particolare se negozia per proprio conto o esegue ordini per conto di terzi;
- b) descrizione dell'ordine o dell'operazione, tra cui:
 - i) tipologia dell'ordine e della negoziazione, in particolare se compravendita per blocchi, e luogo dell'attività,
 - ii) prezzo e volume;

IT

- motivi per cui si sospetta che l'ordine o l'operazione costituisca abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato;
- d) mezzi per identificare le persone implicate nell'ordine o operazione che potrebbe costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa la persona che ha inoltrato o eseguito l'ordine e la persona per conto della quale l'ordine è stato inoltrato o eseguito;
- e) qualsiasi altra informazione e documento giustificativo considerati pertinenti per l'autorità competente ai fini dell'individuazione, investigazione e repressione dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

Articolo 8

Mezzo di trasmissione

- 1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni trasmette la STOR, compresi i documenti giustificativi e gli allegati, all'autorità competente prevista all'articolo 16, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità stessa.
- 2. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico di cui al paragrafo 1. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Modello per la segnalazione di ordine o operazione sospetto (STOR)

SEZIONE 1 — IDENTITÀ DEL SOGGETTO/DELLA PERSONA SEGNALANTE

Gestore del mercato e impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione/chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni — Specificare per ogni caso

[Nome e cognome della persona fisica presso il soggetto segnalante incaricata di trasmettere la STOR.]
[Posizione occupata presso il soggetto segnalante dalla persona fisica incaricata di trasmettere la STOR.]
 [Nome completo del soggetto segnalante; per le persone giuridiche anche: — se applicabile, forma giuridica specificata nel registro del paese a norma della cui legge la persona giuridica è costituita; — se applicabile, identificativo della persona giuridica (codice LEI) secondo la norma ISO 17442]
[Indirizzo completo (ad esempio via, numero civico, codice postale, località, regione/provincia) e Stato.]
[Descrizione della veste in cui il soggetto segnalante ha agito relativamente agli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, ad esempio se ha eseguito ordini per conto di clienti, negoziato per proprio conto, gestito una sede di negoziazione o agito come internalizzatore sistematico.]
(se disponibile)
[Descrizione degli eventuali accordi o circostanze o relazioni societari, contrat- tuali o organizzativi.]
[Persona di contatto presso il soggetto segnalante per la richiesta di ulteriori informazioni relative alla segnalazione (ad esempio responsabile della conformità) e relativi estremi di contatto:

Descrizione dello strumento finanzia-

[Descrivere lo strumento finanziario oggetto della SYOR indicandone:

- nome completo o descrizione;
- se applicabile, codice identificativo stabilito dal regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o altro codice;

ΙΤ

tipo secondo la tassonomia utilizzata per classificarlo e relativo codice (codice CFI secondo ISO 10962).] [Ulteriori elementi per gli ordini e le operazioni relativi a derivati OTC (elenco non esaustivo): - identificazione del tipo di derivato OTC (ad esempio, contratto per differenza (CFD), swap, credit default swap (CDS), opzione fuori borsa (OTC)] secondo i tipi previsti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione; descrizione delle caratteristiche del derivato OTC, tra cui almeno, se pertinenti al particolare tipo di derivato: — importo nominale (valore nominale); — valuta della denominazione del prezzo; data di scadenza; — premio (prezzo); tasso di interesse; se pertinenti al particolare tipo di derivato OTC, indicazione almeno di: margine, pagamento anticipato e dimensione o valore nominale dello strumento finanziario sottostante; termini dell'operazione quali prezzo di esercizio e condizioni contrattuali (ad esempio, utile o perdita sulla spread bet per movimento di variazione); descrizione dello strumento finanziario sottostante del derivato OTC indicandone: nome completo o descrizione; se applicabile, codice identificativo stabilito dal regolamento delegato che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o altro codice; — tipo secondo la tassonomia utilizzata per classificarlo e relativo codice (codice CFI secondo ISO 10962).] Data e ora dell'ordine o dell'operazione [Indicare la data e l'ora dello o degli ordini ovvero della o delle operazioni indiche potrebbe costituire abuso di inforcando il fuso orario.] mazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato Mercato dell'ordine o operazione [Indicare: nome e codice per identificare la sede di negoziazione, l'internalizzatore sistematico o la piattaforma organizzata di negoziazione al di fuori dell'Unione in cui è stato inoltrato l'ordine o eseguita l'operazione, quale stabilito dal regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure se l'ordine non è stato inoltrato o l'operazione non è stata eseguita in nessuno di detti luoghi, indicare «fuori sede di negoziazione».]

[nome completo dello Stato e codice paese a due caratteri secondo la norma Luogo (Stato) ISO 3166-1.] [Indicare: dove è stato impartito l'ordine (se disponibile); dove l'ordine è stato eseguito.] [Descrivere almeno le seguenti caratteristiche dello o degli ordini ovvero della o Descrizione dell'ordine o dell'operazione delle operazioni segnalati: numero di riferimento dell'ordine/operazione (se applicabile); data e ora di regolamento; prezzo di acquisto/vendita; volume/quantità di strumenti finanziari; [In presenza di vari ordini o operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, è possibile trasmettere all'autorità competente i dati sui relativi prezzi e volumi in un allegato della STOR.] — informazioni sulla presentazione dell'ordine, compresi almeno: — tipo di ordine (ad esempio «comprare fino a x EUR»); modalità di inoltro dell'ordine (ad esempio portafoglio ordini elettroorario dell'inoltro dell'ordine; — identità della persona che ha effettivamente inoltrato l'ordine; — identità della persona che ha effettivamente ricevuto l'ordine; mezzo di trasmissione dell'ordine; informazioni sulla cancellazione o modifica dell'ordine (se applicabile): orario della modifica o cancellazione; — identità della persona che ha modificato o cancellato l'ordine; natura della modifica (ad esempio modifica del prezzo o della quantità) e entità della modifica; [In presenza di vari ordini o operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, è possibile trasmettere all'autorità competente i dati sui relativi prezzi e volumi in un allegato della STOR.] mezzo usato per modificare l'ordine (ad esempio, posta elettronica, telefono ecc.).]

SEZIONE 3 — DESCRIZIONE DELLA NATURA DEL SOSPETTO

Natura del sospetto

[Indicare il tipo di violazione che potrebbero costituire gli ordini o operazioni segnalati:

- manipolazione del mercato,
- abuso di informazioni privilegiate,

ficativo)

Relazione con l'emittente degli strumenti finanziari (se applicabile e noto)

IT

	 tentata manipolazione del mercato, tentato abuso di informazioni privilegiate.]
Motivi del sospetto	[Descrizione dell'attività (operazioni e ordini, modalità di inoltro degli ordini o di esecuzione delle operazioni e caratteristiche degli ordini e operazioni che li rendono sospetti) e del modo in cui la questione ha richiamato l'attenzione del segnalante e precisazione dei motivi per sospettare.
	Criteri indicativi per redigere la descrizione (elenco non esaustivo):
	 per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione/negoziati in una sede di negoziazione, descrizione della natura dell'interazione con il porta- foglio ordini/delle operazioni sul portafoglio ordini che potrebbero costi- tuire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mer- cato;
	 per i derivati OTC, dati relativi alle operazioni eseguite o agli ordini inoltrati sull'attività sottostante e informazioni sui possibili collegamenti tra le negoziazioni dell'attività sottostante sul mercato a pronti e le negoziazioni del derivato OTC segnalate].
PRIVILEGIATE, MANIPOLAZ	A I CUI ORDINI O OPERAZIONI POTREBBERO COSTITUIRE ABUSO DI INFORMAZIONI Zione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o e di mercato (il «sospettato»)
Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
None	[Per le persone giuridiche: nome completo compresa, se applicabile, la forma giuridica specificata nel registro del paese a norma della cui legge la persona giuridica è costituita e, se applicabile, identificativo della persona giuridica (codice LEI) secondo la norma ISO 17442.]
Data di nascita	[Solo per le persone fisiche.] [aaaa-mm-gg]
Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	[Se applicabile nello Stato membro interessato.] [numero e/o testo]
Indirizzo	[Indirizzo completo (ad esempio via, numero civico, codice postale, località, regione/provincia) e Stato.]
Informazioni sull'attività professionale — Luogo — Posizione	[Informazioni sull'attività professionale del sospettato tratte dalle fonti di cui il soggetto segnalante dispone al suo interno (ad esempio, documentazione del conto per i clienti, dati sul personale per i dipendenti del soggetto segnalante).]
Numero/numeri di conto	[Numero del o dei conti in contante e conti titoli, conti congiunti o deleghe su conti detenuti dal sospettato.]
Identificativo del cliente nel quadro della segnalazione delle operazioni a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (o altro codice identificativo)	[Se il sospettato è cliente del soggetto segnalante.]

[Descrizione degli eventuali accordi o circostanze o relazioni societari, contrattuali o organizzativi.]

SEZIONE 5 — INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Contesto o altra informazione ritenuta pertinente dal soggetto segnalante

[Elenco non esaustivo:

- posizione del sospettato (ad esempio, cliente al dettaglio, ente);
- natura dell'intervento del sospettato (per proprio conto, per conto di un cliente, altro);
- entità del portafoglio del sospettato;
- se il sospettato è cliente del soggetto segnalante, data di inizio della relazione professionale;
- tipo di attività dell'unità di negoziazione del sospettato, se disponibile;
- modelli di negoziazione del sospettato; indicativamente possono risultare utili le informazioni seguenti:
 - abitudini di negoziazione del sospettato in termini di leva finanziaria e vendita allo scoperto e frequenza d'uso;
 - comparabilità dell'entità dell'ordine/operazione segnalato con l'entità media degli ordini presentati/delle operazioni effettuate dal sospettato negli ultimi 12 mesi;
 - abitudini del sospettato in termini di emittenti di cui ha negoziato titoli o di tipi di strumenti finanziari negoziati negli ultimi 12 mesi, in particolare indicando se l'ordine/operazione segnalato riguarda un emittente di cui il sospettato ha negoziato titoli nell'ultimo anno;
- altri soggetti/persone notoriamente implicati negli ordini o operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato:
 - nome;
 - attività (ad esempio esecuzione di ordini per conto di clienti, negoziazione per proprio conto, gestione di una sede di negoziazione, internalizzatore sistematico ecc.).]

SEZIONE 6 — DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

[Elencare i documenti e il materiale giustificativi allegati alla STOR.

Esempi di documentazione: messaggi di posta elettronica, registrazioni di conversazioni, registrazioni di ordini e operazioni, conferme, rapporti dei broker, documenti di delega e articoli di media se pertinenti.

Se le informazioni particolareggiate sugli ordini/operazioni previste alla sezione 2 del presente modello sono comunicate in un allegato distinto, indicare il titolo di tale allegato.]